SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 20 dicembre 2004 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2004, n. **300.**

Attuazione della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato *B*;

Vista la direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco;

Vista la legge 10 aprile 1962, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, ed, in particolare, l'articolo 8, comma 14;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, della salute e delle comunicazioni;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

a) prodotti del tabacco: tutti i prodotti destinati ad essere fumati, fiutati, succhiati o masticati se costituiti, anche parzialmente, di tabacco;

b) pubblicità: ogni forma di comunicazione commerciale che abbia lo scopo o l'effetto, diretto od indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco;

c) sponsorizzazione: qualsiasi forma di contributo pubblico o privato ad un evento, un'attività o una persona che abbia lo scopo o l'effetto, diretto od indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco;

d) servizi della società dell'informazione: i servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.

Art. 2.

Pubblicità a mezzo stampa e mediante i servizi della società dell'informazione

1. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo unico della legge 10 aprile 1962, n. 165, è vietata la pubblicità a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate, con le eccezioni di cui al comma 2.

2. La pubblicità a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate, è consentita soltanto nelle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio del tabacco e nelle pubblicazioni stampate ed edite in Paesi non appartenenti alla Comunità europea, che non siano principalmente destinate al mercato comunitario.

3. È vietata la pubblicità nei servizi della società dell'informazione.

Art. 3.

Pubblicità radiofonica

1. È vietata la pubblicità radiofonica a favore dei prodotti del tabacco.

2. I programmi radiofonici non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui principale attività consista nella fabbricazione o vendita di prodotti del tabacco.

Art. 4.

Sponsorizzazione di eventi e di attività

1. La sponsorizzazione di un evento o di un'attività è vietata qualora gli stessi si svolgano contemporaneamente in più di uno Stato appartenente alla Comunità europea ovvero il cui organizzatore sia costituito da più soggetti residenti in più di uno Stato della Comunità.

2. È vietata altresì la sponsorizzazione di un evento che per quanto attiene la sua organizzazione produca direttamente effetti transfrontalieri.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, quando questo si svolge esclusivamente nel territorio dello Stato.

4. È vietata la distribuzione gratuita di prodotti del tabacco nel contesto della sponsorizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2, che abbia lo scopo o l'effetto diretto od indiretto di promuovere tali prodotti.

Art. 5.

Sanzioni

1. Chiunque effettua pubblicità a mezzo stampa o nei servizi della società dell'informazione in violazione dei divieti stabiliti all'articolo 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.582,25 a euro 25.822,80.

2. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque effettui pubblicità radiofonica vietata ai sensi dell'articolo 3 ovvero, la sponsorizzazione vietata degli eventi od attività di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.

Art. 6.

Legittimazione ad agire contro le violazioni

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio contro le violazioni ai divieti previsti dal presente decreto legislativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della costituzione è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— I testi dell'art. 1 e dell'allegato *B* della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003) sono i seguenti:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.».

«ALLEGATO *B*
(Art. 1, commi 1 e 3)

96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.

2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers'Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della Società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità.

2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE.

2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.

2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.

2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990.

2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato).

2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri.

2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.

2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.

2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.

2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini.

— La direttiva 2003/33/CE è pubblicata nella G.U.U.E. n. L 152 del 20 giugno 2003.

— La legge 10 aprile 1962, n. 165, reca: «Divieto della propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo.».

— Il testo dell'art. 8, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) è il seguente:

«Art. 8 *(Disposizioni sulla pubblicità).* — 1.-13. *(Omissis).*

14. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o di altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 21 giugno 1986, n. 317 (Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998) è il seguente:

«Art. 1 *(Definizioni preliminari).* — 1. Ai fini della presente legge, nonché per l'esercizio delle competenze di cui al decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, si intende per:

a) (Omissis);

b) "servizio": qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Ai fini della presente definizione si intende: per "servizio a distanza" un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti; per "servizio per via elettronica" un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale e di memorizzazione di dati e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici; per "servizio a richiesta individuale di un destinatario di servizi" un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale;».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'articolo unico della citata legge 10 aprile 1962, n. 165, è il seguente:

«Articolo unico — La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero, è vietata.

Chi trasgredisce al divieto previsto dal precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

I proventi delle sanzioni amministrative, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per essere destinati all'informazione ed all'educazione sanitaria nonché a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione della patologia da fumo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti) è il seguente:

«Art. 5 *(Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale).* — 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.

5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere *a), b), d), e)* e *f)*, nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5-*bis.* Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al presente articolo e le successive variazioni, al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.».

04G0340

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 dicembre 2004.

Nomina del commissario della nuova provincia di Barletta-Andria-Trani.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge in data 11 giugno 2004, n. 148, con la quale è stata istituita la provincia di Barletta-Andria-Trani nell'ambito della regione Puglia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della suddetta legge, occorre nominare un commissario con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Capriulo è nominato commissario con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia.

I prefetti delle province di Bari e di Foggia sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 7 dicembre 2004

Il Ministro: PISANU

04A12354

DECRETO 7 dicembre 2004.

Nomina del commissario della nuova provincia di Monza e della Brianza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge in data 11 giugno 2004, n. 146, con la quale è stata istituita la provincia di Monza e della Brianza nell'ambito della regione Lombardia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della suddetta legge, occorre nominare un commissario con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi;

Decreta:

Il dott. Luigi Piscopo è nominato commissario con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia.

Il prefetto della provincia di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 7 dicembre 2004

Il Ministro: PISANU

04A12355

DECRETO 7 dicembre 2004.

Nomina del commissario della nuova provincia di Fermo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge in data 11 giugno 2004, n. 147, con la quale è stata istituita la provincia di Fermo nell'ambito della regione Marche;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della suddetta legge, occorre nominare un commissario con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi;

Decreta:

Il dott. Michele De Feis è nominato commissario con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia.

Il prefetto della provincia di Ascoli Piceno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 7 dicembre 2004

Il Ministro: PISANU

04A12356

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 novembre 2004.

Determinazione della quota variabile dell'imposta sul valore aggiunto da attribuire alla regione Sardegna per l'anno 2003.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8 dello statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come sostituito dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, nel quale sono elencate le entrate attribuite alla regione Sardegna;

Considerato che, ai sensi del menzionato art. 8, primo comma, lettera *g)*, dello statuto sardo, alla regione Sardegna deve essere devoluta una quota dell'imposta sul valore aggiunto, riscossa sul territorio regionale, compresa quella all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, da determinarsi per ciascun anno finanziario, d'intesa tra lo Stato e la regione stessa, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le normali funzioni regionali;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione dello statuto citato, il quale stabilisce che la quota variabile del tributo da devolvere alla regione Sardegna, ai sensi del richiamato art. 8 dello statuto regionale, deve essere fissata per ciascun anno con decreto dei Ministri del tesoro e delle finanze, d'intesa con il presidente della stessa regione;

Visto l'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha soppresso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministero delle finanze ed ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che si rende necessario determinare la quota dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 8, primo comma, lettera *g)*, della citata legge costituzionale n. 3/1948, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 122/1983, per l'anno finanziario 2003;

Ritenuto che l'ammontare della somma da devolvere alla regione Sardegna, quale quota dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2003 deve essere individuata tenendo conto della somma spettante per il 2002, pari ad € 190.857.873,00 incrementata del tasso programmato di inflazione dell'1.4 per cento per il 2003, in ottemperanza all'ordine del giorno numero 9-2157-B.10 approvato dal Senato il 22 dicembre 1995, che impegna il Governo a quantificare la quota variabile da corrispondere annualmente alla Sardegna adottando un incremento pari al tasso programmato d'inflazione;

Visto il parere del Dipartimento per le politiche fiscali manifestato con nota n. 23715 - 2004/DPF/UFF del 14 ottobre 2004;

Considerato che il presidente della regione Sardegna, con la nota n. 7109 del 7 ottobre 2004, ha espresso l'accordo sulla determinazione della quota variabile dell'imposta sul valore aggiunto nell'importo di € 193.529.883,00 da attribuire, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le normali funzioni regionali, per l'anno 2003;

Considerato che l'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione Sardegna, relativa sia agli scambi interni che alle importazioni, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 e successive modificazioni, ammonta, nell'anno 2003, ad € 844.113.742,55;

Ritenuto che la somma da devolvere alla regione Sardegna, quale quota dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2003, dovrà far carico al capitolo 2791, nell'ambito dell'u.p.b. 4.1.2.12, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, il cui stanziamento viene, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, elevato mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione dell'ordinamento delle regioni a statuto speciale iscritto al capitolo 2797 del citato stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per lo stesso anno 2004;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 8 dello statuto regionale, come sostituito dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, alla regione Sardegna è attribuita, per l'anno finanziario 2003, una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione (€ 193.529.883,00) pari al 22,92699114 per cento della precitata somma di € 844.113.742,55.

Art. 2.

La spesa derivante dal presente decreto graverà sul capitolo 2791 - u.p.b. 4.1.2.12, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 per complessivi € 193.529.883,00.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2004

Il Ministro: SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 144

04A12371

DECRETO 14 dicembre 2004.

Modalità e termini di pagamento dell'accisa sugli oli minerali, relativa alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2004.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come, da ultimo, modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il quale prevede che i termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Ritenuta l'opportunità, per l'anno 2004, di determinare le modalità ed i termini di pagamento dell'accisa sugli oli minerali, relativa alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2004, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del predetto testo unico;

Decreta:

Art. 1.

1. I pagamenti dell'accisa sugli oli minerali ad eccezione del gas metano, relativi alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2004, sono effettuati entro il:

a) 22 dicembre 2004, se eseguiti, con esclusione della compensazione di eventuali crediti, tramite il versamento unitario di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

b) 27 dicembre 2004, se eseguiti direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2004

Il Ministro: SINISCALCO

04A12338

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 1° dicembre 2004.

Modificazione delle modalità di versamento del contributo del tre per cento degli utili di eserczio delle società cooperative.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 29, articoli 8 e 11, commi 4 e 6, che ha istituito a carico delle società cooperative e dei loro consorzi un contributo pari al 3% degli utili annuali da destinare al finanziamento di iniziative di promozione e di sviluppo della cooperazione;

Visto il decreto 14 aprile 1998 con il quale è stato fissato in sessanta giorni successivi a quello dell'approvazione del bilancio di esercizio, il termine entro cui effettuare il predetto versamento;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive che prevede variazioni nelle modalità di versamento del contributo in argomento da parte delle società cooperative e dei loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta;

Considerato che il bilancio di esercizio di alcune cooperative non coincide con l'anno solare;

Considerato che per consentire una migliore utilizzazione delle somme versate si rende necessario spostare il termine entro cui effettuare il versamento della quota di utili dovuta;

Decreta:

Il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi — non aderenti ad alcuna delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo — il cui bilancio di esercizio non coincide con l'anno solare, deve avvenire entro e non oltre novanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Roma, 1° dicembre 2004

p. *Il Ministro:* GALATI

04A12353

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 novembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Jorge Mancilla Christopher Oliver, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Jorge Mancilla Christopher Oliver, cittadino peruviano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Cirujano Dentista» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 10 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 20 luglio e 5 ottobre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Jorge Mancilla Christopher Oliver è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Cirujano Dentista» rilasciato in data 3 gennaio 2002 dalla «Universidad Inca Garcilaso de la Vega» di Lima (Perù) al sig. Jorge Mancilla Christopher Oliver, nato a Lima (Perù) il 24 febbraio 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott. Jorge Mancilla Christopher Oliver è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12065

DECRETO 22 novembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Angelova Ana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Angelova Ana, cittadina macedone, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Dottore in stomatologia» conseguito nella Repubblica di Macedonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 27 maggio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 20 luglio e 12 ottobre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Angelova Ana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Dottore in stomatologia» rilasciato in data 26 aprile 1996 dall'Università «St. Cirillo e Metodio» di Skopje (Repubblica di Macedonia) alla sig.ra Angelova Ana, nata a Skopje (Repubblica di Macedonia) il 26 giugno 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Angelova Ana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12066

DECRETO 22 novembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Nedic Aleksandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Nedic Aleksandra, cittadina jugoslava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Dottore in stomatologia» conseguito in Jugoslavia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di

formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 24 ottobre 2002 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 20 luglio e 26 ottobre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Nedic Aleksandra è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Dottore in stomatologia» rilasciato in data 25 novembre 1994 dall'Università di Novi Sad - Facoltà di Medicina (Repubblica Federale di Jugoslavia) alla sig.ra Nedic Aleksandra, nata a Novi Sad (Jugoslavia) il 14 marzo 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Nedic Aleksandra è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12067

DECRETO 22 novembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Bardoneschi Susana Delia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Bardoneschi Susana Delia, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Odontologa» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 5 marzo 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 20 luglio e 12 ottobre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Bardoneschi Susana Delia è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Odontologa» rilasciato in data 7 gennaio 1974 dalla «Universidad de Buenos Aires - Facultad de Odontologia», Repubblica Argentina, alla sig.ra Bardoneschi Susana Della, cittadina italiana, nata a

Buenos Aires (Argentina) il 9 marzo 1945, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Bardoneschi Susana Delia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12068

DECRETO 22 novembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Da Rocha Alencar Suily, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Da Rocha Alencar Suily, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del di «Cirurgião Dentista» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 gennaio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 20 luglio e 12 ottobre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Da Rocha Alencar Suily è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Cirurgião Dentista» rilasciato in data 16 settembre 1985 dall'«Universidade Federal do Ceara» di Fortaleza (Brasile) alla sig.ra Da Rocha Alencar Suily, nata a Mossorò-Rio Grande do Norte (Brasile) il 25 agosto 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Da Rocha Alencar Suily è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12070

DECRETO 22 novembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Iovino Josefina Rosario, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Iovino Josefina Rosario, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Odontologa» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° luglio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 20 luglio e 12 ottobre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Iovino Josefina Rosario è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Odontologa», rilasciato in data 14 marzo 1985 dall'Universidad de Buenos Aires - Facultad de Odontologia (Republica Argentina) alla sig.ra Iovino Josefina Rosario, cittadina italiana, nata a José Carlos Paz - Buenos Aires (Argentina) il 25 aprile 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Iovino Josefina Rosario è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12069

DECRETO 30 novembre 2004.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte degli Angeli», in Presicce, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 20 marzo 2003 con la quale la ditta Famulo Antonio, con sede in Presicce (Lecce), via G. Verdi n. 42, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte degli Angeli» che sgorga dall'omonima sorgente ubicata nel permesso di ricerca «Degli Angeli» sito nel comune di Presicce (Lecce), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione trasmessa con note del 6 settembre 2003 e del 19 luglio 2004;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale salute-attività produttive 11 settembre 2003;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 18 giugno 2003, del 17 febbraio 2004 e del 9 novembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Fonte degli Angeli» che sgorga dall'omonima sorgente ubicata nel permesso di ricerca «Degli Angeli» sito nel comune di Presicce (Lecce).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 30 novembre 2004

Il direttore generale: GRECO

04A12183

DECRETO 30 novembre 2004.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Prata», in Pratella.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 15 luglio 2004 con la quale la Società generale delle acque minerali a r.l., con sede in Roma, via G. Carducci n. 2, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Prata» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita in comune di Pratella (Caserta), oltre alla dicitura «Può avere effetti diuretici» già riconosciuta, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati e le proprietà digestive;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto interministeriale salute-attività produttive 11 settembre 2003;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto dirigenziale 30 dicembre 1998, n. 3120-075 con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale Prata;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 9 novembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11 punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale «Prata» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita in comune di Pratella (Caserta), sono le seguenti «Può avere effetti diuretici; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati e dei lattanti; stimola la digestione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 novembre 2004

Il direttore generale: GRECO

04A12184

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 giugno 2004.

Misure fitosanitarie d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della *Diabrotica virgifera virgifera Le Conte*: recepimento della decisione della Commissione n. 2003/766/CE del 24 ottobre 2003.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente le misure di protezione l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche;

Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunità;

Visto il decreto ministeriale 21 agosto 2001 concernente la lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (*Diabrotica virgifera virgifera Le Conte*);

Vista la decisione della commissione n. 2003/766/CE del 24 ottobre 2003 relativi a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella comunità di *Diabrotica virgifera virgifera Le Conte*;

Considerato che nel 2002 la Francia e l'Austria hanno informato gli altri Stati membri e la commissione di aver constatato, per la prima volta, la presenza nei rispettivi territori di focolai di *Diabrotica virgifera virgifera Le Conte* e delle misure adottate per controllarli;

Considerato che le regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna e la provincia autonoma di Trento risultano interessate dalla presenza dell'insetto;

Considerato che da una recente ricerca condotta dalla comunità, relativa alle possibilità di insediamento dell'organismo sul territorio comunitario, risulta che i principali fattori occorrenti per tale insediamento, come le condizioni trofiche e climatiche, sono presenti nella comunità;

Considerato che la direttiva n. 2000/29/CE vieta soltanto l'introduzione e la diffusione dell'organismo nella comunità. Tuttavia non esistono misure da applicare quando gli Stati membri rilevano nuovi focolai in zone fino ad allora esenti o quando la presenza dell'organismo è accertata in una fase iniziale di sviluppo della popolazione. Occorre pertanto definire tali misure, allo scopo di eradicare l'organismo entro un ragionevole lasso di tempo;

Considerato che le misure vanno applicate al fine di controllare la diffusione dell'organismo nella comunità, la delimitazione delle zone, i movimenti delle piante ospiti, della terra e dei macchinari, nonché la rotazione delle colture nelle zone delimitate;

Considerata la necessità di recepire la decisione della commissione n. 2003/766/CE del 24 ottobre 2003 relativa a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella comunità di *Diabrotica virgifera virgifera Le Conte*;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 aprile 2004;

A norma dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Decreta:

Art. 1.

I. I servizi fitosanitari regionali verificano, nel territorio di propria competenza, la presenza, presunta o confermata, di *Diabrotica virgifera virgifera Le Conte* (in appresso «l'organismo») e ne danno comunicazione al servizio fitosanitario centrale.

2. I servizi fitosanitari regionali effettuano ogni anno controlli ufficiali per individuare la presenza dell'organismo nelle zone del rispettivo territorio in cui viene coltivato il granturco.

Art. 2.

1. Quando i risultati del controllo di cui all'art. 1 confermano la presenza dell'organismo in una regione precedentemente considerata esente, i servizi fitosanitari regionali delimitano alcune zone che comprendono le seguenti parti:

a) una zona del focolaio che circonda il punto in cui è stato catturato l'organismo ed ha un raggio di almeno 1 km; e

b) una zona di sicurezza che circonda la zona del focolaio ed ha un raggio di almeno 5 km. Inoltre gli Stati membri possono definire una zona tampone che circonda le zone del focolaio e di sicurezza.

2. L'esatta delimitazione delle zone di cui al paragrafo 1 deve essere decisa sulla base di solidi principi scientifici, della biologia dell'organismo, del livello di infestazione nonché del particolare sistema produttivo esistente nella regione di cui trattasi per le piante ospiti dell'organismo.

3. Se la presenza dell'organismo viene confermata in un punto diverso da quello in cui detto organismo è stato inizialmente catturato nella zona del focolaio, occorre modificare di conseguenza le zone delimitate.

4. Se non sono più effettuate catture dell'organismo nei due anni successivi all'ultimo anno in cui si è verificata una cattura, la zona delimitata è abolita e non sono necessarie le ulteriori misure di eradicazione previste all'art. 4.

5. I servizi fitosanitari regionali informano il servizio fitosanitario centrale sulle aree in cui si trovano le zone di cui al paragrafo 1, trasmettendo le corrispondenti mappe in scala.

Art. 3.

1. Tramite adeguate trappole a feromoni, da disporre a reticolato e da controllare regolarmente, i servizi fitosanitari regionali controllano la presenza dell'organismo in ogni parte delle zone delimitate. Il tipo ed il numero di trappole nonché la metodologia da utilizzare sono decisi in base alle circostanze locali ed alle caratteristiche delle zone delimitate.

2. Oltre a quanto previsto al paragrafo 1, i servizi fitosanitari regionali verificano che nella zona del focolaio:

a) non vengono trasportate al di fuori della zona in questione piante allo stato fresco di Zea mais L. o loro parti allo stato fresco nel periodo dell'anno in cui si rileva la presenza dell'organismo nocivo, stabilito in base alla biologia dell'organismo in questione, al livello di catture dello stesso e alle condizioni climatiche dominanti nella regione di cui trattasi, per impedire la diffusione dell'organismo in esame;

b) la terra dei campi di granturco che si trovano nella zona del focolaio non può essere trasportata al di fuori della zona in questione;

c) il granturco non è raccolto nel periodo dell'anno in cui si rileva la presenza dell'organismo, stabilito in base alla biologia dell'organismo in questione, al livello di catture dello stesso e alle condizioni climatiche dominanti nella regione di cui trattasi, per impedire la diffusione dell'organismo in esame;

d) nei campi di granturco è attuata una rotazione delle colture in cui per ogni periodo di tre anni consecu-

tivi il granturco è coltivato una sola volta, oppure nell'intera zona del focolaio non è coltivato per i due anni successivi all'ultimo anno in cui si è verificata una cattura;

e) contro l'organismo, fino alla fine del periodo di deposizione delle uova, viene effettuato un adeguato trattamento dei campi di granturco nell'anno in cui l'organismo è stato rilevato ed in quello successivo;

f) le macchine agricole utilizzate nei campi di granturco vengono ripulite da terra e resti di altro materiale prima di essere portate fuori dalla zona in questione;

g) le piante spontanee di granturco sono rimosse dai campi non coltivati a granturco.

3. Oltre a quanto previsto al paragrafo 1, i servizi fitosanitari regionali verificano che nella zona di sicurezza sia almeno:

a) attuata una rotazione delle colture in cui per ogni periodo di due anni consecutivi il granturco è coltivato una sola volta; oppure

b) effettuato un adeguato trattamento dei campi di granturco contro l'organismo, nell'anno in cui questo è stato rilevato ed in quello successivo.

4. Oltre a quanto previsto al paragrafo 1, i servizi fitosanitari regionali possono decidere l'attuazione nella zona tampone di una rotazione delle colture in cui per ogni periodo di due anni consecutivi il granturco è coltivato una sola volta.

Art. 4.

1. Entro il 30 novembre di ciascun anno, i servizi fitosanitari regionali trasmettono al servizio fitosanitario centrale informazioni relative:

alle aree delle zone di cui all'art. 3, paragrafo 5;

ai periodi stabiliti e le relative giustificazioni di cui all'art. 4, paragrafo 2, lettere *a)* e *c)*;

al trattamento attuato, di cui all'art. 4, paragrafo 2, lettera *e)* e all'art. 4, paragrafo 3, lettera *b)*.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2004
Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 26

04A12182

DECRETO 25 novembre 2004.

Conferma dell'incarico al consorzio tutela del vino «Cerasuolo di Vittoria» D.O.C., con sede in Ragusa, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 29 marzo 2001, con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela del vino «Cerasuolo di Vittoria» D.O.C., con sede in Ragusa, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, piazza della Libertà n. 99, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 3 giugno 2004 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 29 marzo 2001, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 29 marzo 2001;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con decreto ministeriale 29 marzo 2001, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con decreto ministeriale 29 marzo 2001, al Consorzio tutela del vino «Cerasuolo di Vittoria» D.O.C., con sede in Ragusa, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, piazza della Libertà n. 99, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela del vino «Cerasuolo di Vittoria» D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A12149

DECRETO 25 novembre 2004.

Conferma dell'incarico al consorzio tutela della denominazione Frascati, con sede in Monteporzio Catone, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della D.O.C. «Frascati», ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2000, con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela della denominazione Frascati, con sede in Monteporzio Catone (Roma), via A. Moro n. 3, e confermato l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonchè collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della DOC «Frascati», ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 13 maggio 2004 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 14 novembre 2000, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 14 novembre 2000;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con decreto ministeriale 14 novembre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con decreto 14 novembre 2000, al Consorzio tutela della denominazione Frascati, con sede in Monteporzio Catone (Roma), via A. Moro n. 3, a svolgere nei riguardi della DOC «Frascati» le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonchè a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela della denominazione Frascati e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A12150

DECRETO 25 novembre 2004.

Conferma dell'incarico al consorzio tutela del vino Orvieto, con sede in Orvieto, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle D.O.C. «Orvieto» e «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso», ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle con-

dizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2000, con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela vino Orvieto, con sede in Orvieto (Terni), corso Cavour n. 36, e confermato l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonchè a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle DOC «Orvieto» e «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso», ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 17 marzo 2004 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 14 novembre 2000, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 14 novembre 2000;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto ministeriale 14 novembre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con il decreto 14 novembre 2000, al Consorzio tutela vino Orvieto, con sede in Orvieto (Terni), corso Cavour n. 36, a svolgere nei riguardi delle DOC «Orvieto» e «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonchè a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela vino Orvieto e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A12151

DECRETO 29 novembre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bra».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004 e 6 agosto 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Bra» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 aprile 2002, protocollo n. 61864;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Bra»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bra» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004 e 6 agosto 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 31 dicembre 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A12263

DECRETO 29 novembre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Murazzano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 31 marzo 2004 e 12 luglio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Murazzano» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 22 maggio 2002, protocollo n. 62597;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Murazzano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Murazzano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003 e 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 31 marzo 2004 e 12 luglio 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 31 dicembre 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A12264

DECRETO 29 novembre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004 e 6 agosto 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 27 dicembre 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Castelmagno» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 29 marzo 2002, protocollo n. 61561;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Castelmagno»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004 e 6 agosto 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 27 dicembre 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A12265

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 novembre 2004.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. in rappresentanza dell'Unione industriali della provincia di Sondrio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SONDRIO

Visto il decreto n. 5/2002, con il quale è stato Costituito il comitato I.N.P.S.;

Vista la lettera di dimissioni del 28 ottobre 2004 del sig. Bruno Faroci;

Vista la nota n. 1516/MC/er del 24 novembre 2004, con la quale l'Unione industriali della provincia di Sondrio ha nominato quale sostituto il rag. Francesco Bonazzi;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Il rag. Francesco Bonazzi è nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. in rappresentanza dell'Unione industriali della provincia di Sondrio.

Sondrio, 29 novembre 2004

Il direttore provinciale reggente: BUSI

04A12110

DECRETO 9 dicembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di diciotto società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LECCO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, secondo e terzo comma, che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Considerato che in forza dell'articolo precitato a maggior ragione sono da inserire nel novero delle cooperative da cancellare dal registro delle imprese anche quelle che, giunte al bilancio finale di liquidazione, per un uguale periodo di tempo non vi hanno, provveduto autonomamente;

Preso atto della disanima degli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro e delle visure camerali attestanti l'anzidetta condizione;

Decreta:

Le diciotto sotto elencate società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* citato in premessa, sono cancellate dal registro delle imprese:

1) Società cooperativa «Latteria sociale annonese a r.l.», con sede in Annone Brianza, costituita per rogito

notaio Seveso Franco in data 15 settembre 1941, repertorio n. 1996/956, registro società n. 397 tribunale di Lecco, BUSC n. 16/8391, B.F.L. 22 ottobre 1977;

2) Società cooperativa di consumo «La solidarietà a r.l.», con sede in Robbiate, costituita per rogito notaio Giannotti Corrado in data 17 dicembre 1960, repertorio n. 32049, registro società n. 1605 tribunale di Lecco, BUSC n. 19/69516, B.F.L. 26 gennaio 1981;

3) Società cooperativa «Lavoratori belvedere a r.l.», con sede in Oggiono, costituita per rogito notaio Donegana Fausto in data 8 giugno 1963, repertorio n. 34651/6482, registro società n. 1864 tribunale di Lecco, BUSC n. 32/78399, B.F.L. 4 aprile 1978;

4) Società cooperativa «Immobiliare Nibionnese a r.l.», con sede in Oggiono, costituita per rogito notaio Donegana Fausto in data 12 marzo 1950, repertorio n. 4448/2061, registro società n. 920 tribunale di Lecco, BUSC n. 38/33455, B.F.L. 26 novembre 1977;

5) Società cooperativa «Latteria cooperativa di Ello a r.l.», con sede in Ello, costituita per rogito notaio Donegana Luigi in data 12 ottobre 1924, repertorio n. 5110/3942, registro società n. 266 tribunale di Lecco, BUSC n. 40/30064, B.F.L. 31 dicembre 1973;

6) Società cooperativa «Latteria società di Laorca a r.l.», con sede in Laorca, costituita per rogito notaio De Stefano Domenico in data 21 dicembre 1931, repertorio n. 5941, registro società n. 62 tribunale di Lecco, BUSC n. 61/38468, B.F.L. 15 maggio 1974;

7) Società cooperativa «Unione cooperativa di Primaluna a r.l.», con sede in Primaluna, costituita per rogito notaio Nava Giovan Battista in data 26 settembre 1897, repertorio n. 12992, registro società n. 76 tribunale di Lecco, BUSC n. 64/28332, B.F.L. 5 marzo 1979;

8) Società cooperativa «Edificatrice e di consumo garbagnatese a r.l.», con sede in Bosisio Parini, costituita per rogito notaio Giannotti Corrado in data 15 ottobre 1959, repertorio n. 22732/729, registro società n. 5188 tribunale di Lecco, BUSC n. 71/66390, B.F.L. 31 dicembre 1968;

9) Società cooperativa «Derviese Artigiana di lavorazioni meccaniche a r.l.», con sede in Dervio, costituita per rogito notaio Luigi Annoni in data 8 ottobre 1957, repertorio n. 5180/3469, registro società n. 1407 tribunale di Lecco, BUSC n. 76/59981, B.F.L. 30 novembre 1978;

10) Società cooperativa «Edilizia Torricella a r.l.», con sede in Barzanò, costituita per rogito notaio Ricci Giovanni in data 26 marzo 1963, repertorio n. 12687/1830, registro società n. 2335 tribunale di Lecco, BUSC n. 79/77458, B.F.L. 30 giugno 1975;

11) Società cooperativa «Edilizia Selva a r.l.», con sede in Barzanò, costituita per rogito notaio Ricci Giovanni in data 26 marzo 1963, repertorio n. 12688/1 831, registro società n. 2364 tribunale di Lecco, BUSC n 80/77459, B.F.L. 31 dicembre 1976;

12) Società cooperativa «Edilizia S. Anna a r.l.», con sede in Calco, costituita per rogito notaio Mandelli Carlo in data 26 luglio 1967, repertorio n. 7570/4512, registro società n. 2264 tribunale di Lecco, BUSC n. 81/105717, B.F.L. 31 ottobre 1978;

13) Società cooperativa «Unità di transizione Lecco Uno a r.l.», con sede in Lecco, costituita per rogito notaio Fabroni Manetto Martino in data 18 febbraio 1973, repertorio n. 1827/497, registro società n. 3146 tribunale di Lecco, BUSC n. 87/123170, B.F.L. 31 dicembre 1994;

14) Società cooperativa «Edilizia Salice a r.l.», con sede in Lecco, costituita per rogito notaio Berera Teodoro in data 29 ottobre 1973, repertorio n. 32557/11037, registro società n. 3287 tribunale di Lecco, BUSC n. 89/127638, B.F.L. 31 dicembre 1978;

15) Società cooperativa «Agricola di Tremenico a r.l.», con sede in Tremenico, costituita per rogito notaio Cornelio Orlando in data 23 febbraio 1974, repertorio n. 73740/1403, registro società n. 3419 tribunale di Lecco, BUSC n. 94/132927, B.F.L. 30 settembre 1993;

16) Società cooperativa «Edilizia G. di Vittorio a r.l.», con sede in Suello, costituita per rogito notaio Cornelio Orlando in data 5 febbraio 1976, repertorio n. 101755/1758, registro società n. 3818 tribunale di Lecco, BUSC n. 103/147619, B.F.L. 31 ottobre 1992;

17) Società cooperativa «Edilizia Arianna a r.l.», con sede in Brivio, costituita per rogito notaio Bosisio Modesto in data 25 giugno 1979, repertorio n. 77681/24463, registro società n. 4829 tribunale di Lecco, BUSC n. 116/170531, B.F.L. 20 giugno 1988;

18) Società cooperativa «Sportiva Innominato a r.l.», con sede in Lecco, costituita per rogito notaio Condò Gian Franco in data 4 ottobre 1979, repertorio n. 8231/1990, registro società n. 4945 tribunale di Lecco, BUSC n. 118/171720, B.F.L. 31 dicembre 1991.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il presente decreto può essere impugnato, da chi ne ha interesse, con formale e motivata istanza presso l'autorità governativa che lo ha emanato.

Lecco, 9 dicembre 2004

Il direttore provinciale reggente: GALEAZZI

04A12319

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1º dicembre 2004.

Ammissione ai progetti autonomamente presentati per attività di ricerca, proposte da costituende società, per un impegno di spesa di € 6.105.274,35.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi del predetto decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, ed i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 4 febbraio 2003, 4 marzo 2003, 18 marzo 2003, 24 febbraio 2004 e riportate nel punto 3 dei rispettivi resoconti sommari;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Per i progetti di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 6.105.274,35 ripartita in € 2.015.656,90 nella forma di contributo nella spesa ed € 4.089.617,45 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004 destinate alle aree depresse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º dicembre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

D.M. 629/1997 Art. 4

Protocollo n. 5491-P

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. S491-P del 03/08/2000 Comitato del 24/02/2004
- Progetto di Ricerca

Titolo: Gestione sostenibile ed integrata della risorsa idrica in Val di Cecina

Inizio: 05/05/2003

Durata Mesi: 30

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 03/08/2000

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

A.S.A. S.p.A. -Azienda Servizi Ambientali
LIVORNO (LI)

- Costo Totale ammesso Euro 1.745.620,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 939.950,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 805.670,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 939.950,00	€ 805.670,00	€ 1.745.620,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 939.950,00	€ 805.670,00	€ 1.745.620,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	0 %	0 %	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Collaborazione con partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	443.119,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.094.369,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto di finanziamento è subordinata all'impegno da parte della richiedente A.S.A. ad informare tempestivamente il MIUR e SANPAOLO IMI per le determinazioni del caso in merito al mantenimento o alla revoca delle agevolazioni concesse, nell'eventualità che l'operazione di scorporo da ASAV a ASA del ramo di azienda intessato allo svolgimento del progetto non dovesse essere perfezionata e/o che il contratto di affitto di suddetto ramo dovesse scadere

Protocollo n. 5629-P

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. S629-P del 15/02/2001 Comitato del 18/03/2003
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Studio sviluppo e progettazione di un innovativo sistema di monitoraggio ambientale

  Inizio: 04/06/2001

  Durata Mesi: 36

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 15/02/2001
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Aes S.C.R.L. - Automazione Elettronica e Software

  TERNI (TR)

- Costo Totale ammesso Euro 1.342.271,48
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 766.422,04
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 575.849,44

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 766.422,04	€ 575.849,44	€ 1.342.271,48
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 766.422,04	€ 575.849,44	€ 1.342.271,48

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	45 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	40 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	0 %	0 %	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	546.437,23
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	642.343,28

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alla presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta concessione alla A.E.S. S.c.a.r.l. di uno o più finanziamenti a medio/lungo termine dell'importo complessivo di almeno Keuro 500

Protocollo n. 5630-P

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. S630-P del 15/02/2001 Comitato del 04/03/2003

• Progetto di Ricerca

Titolo: Studio e sviluppo di un sistema di prova real time per controllo di processo di fabbricazione di semiconduttori

Inizio: 21/05/2001

Durata Mesi: 30

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 15/02/2001

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Eles Semiconductor Equipment S.R.L.
TODI (PG)

• Costo Totale ammesso	Euro	3.146.250,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	2.027.610,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	1.118.640,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 2.027.610,00	€ 1.118.640,00	€ 3.146.250,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.027.610,00	€ 1.118.640,00	€ 3.146.250,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	0 %	0 %	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	832.011,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.989.130,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

Protocollo n. 5633-P

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. S633-P del 15/02/2001 Comitato del 04/02/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: "Nuovo tipo di pesa idropneumatica in materiale composito"

Inizio: 20/05/2001

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 15/02/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Bilatron S.N.C.
TERNI (TR)

• Costo Totale ammesso	Euro	627.598,42
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	371.900,61
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	255.697,81

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 371.900,61	€ 255.697,81	€ 627.598,42
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 371.900,61	€ 255.697,81	€ 627.598,42

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	0 %	0 %	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	194.089,67
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	363.774,17

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alle seguenti condizioni:
Per Bilatron Snc, alla disponibilità di un finanziamento bancario, successivo alla data dell'1/1/2001, di importo non inferiore a euro 140.600,00 e di durata pari al progetto;
per L&C, alla disponibilità di un finanziamento bancario successivo alla data dell'1/1/2001, di importo non inferiore a euro 47.100,00 e di durata pari al progetto, ovvero all'aumento di capitale sociale ed al relativo versamento da euro 20.658,00 a euro 67.758,00, effettuato con apporto di liquidità.

04A12260

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 15 dicembre 2004

Dollaro USA	1,3383
Yen giapponese	139,51
Corona danese	7,4340
Lira Sterlina	0,69115
Corona svedese	8,9963
Franco svizzero	1,5282
Corona islandese	84,74
Corona norvegese	8,2260
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5788
Corona ceca	30,608
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6891
Lira maltese	0,4320
Zloty polacco	4,1576
Leu romeno	39197
Tallero sloveno	239,83
Corona slovacca	38,755
Lira turca	1898100
Dollaro australiano	1,7561
Dollaro canadese	1,6479
Dollaro di Hong Kong	10,4051
Dollaro neozelandese	1,8705
Dollaro di Singapore	2,1954
Won sudcoreano	1420,07
Rand sudafricano	7,6875

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A12520

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo «ECC - Electric Circuit Consulting S.r.l.», in Busto Arsizio.

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 11 novembre 2004 il seguente organismo:

1) ECC - Electric Circuit Consulting S.r.l. - viale Cadorna n. 11 - Busto Arsizio (Milano):

installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

04A12175

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Global Wealth Management Fiduciaria S.r.l.» o anche in forma abbreviata «GWM Fiduciaria S.r.l.», in Roma.

Con decreto direttoriale 1° dicembre 2004, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Global Wealth Management Fiduciaria S.r.l.», o anche in forma abbreviata «GWM Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Roma, numero di iscrizione al registro delle imprese e c.f. 07886021000, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

04A12176

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Valcyte»

Estratto determinazione n. 9 del 1° dicembre 2004

Medicinale: VALCYTE.

È autorizzata la nuova indicazione terapeutica «prevenzione della malattia da CMV in pazienti CMV negativi, sottoposti a trapianto di organo solido da donatore CMV positivo» per la specialità medicinale Valcyte (valganciclovir) alle condizioni di seguito specificate:

Confezione:

60 compresse rivestite con film da 450 mg - A.I.C. n. 035739010/M (in base 10) 122PD2 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 1.326,95 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 2.190,00 euro.

Sconto obbligatorio del 5% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Condizioni e modalità di impiego.

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Farmacovigilanza.

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensiva vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12196

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albumina LFB»

Estratto determinazione n. 16 del 1º dicembre 2004

Medicinale: ALBUMINA LFB.

Titolare A.I.C.: Laboratoire Francais du Fractionnement et des Biotechnologies 3, avenue des Tropiques BP 305 Les Ulis 91958 Courtaboeuf Cedex Francia.

Confezione: soluzione per infusione 200 mg/ml flacone di vetro (Tipo II) da 50 ml - A.I.C. n. 036176016/M (in base 10) 12J04J (in base 32) I;

Confezione: soluzione per infusione 200 mg/ml flacone di vetro (Tipo II) da 50 ml - A.I.C. n. 036176028/M (in base 10) 12J04W (in base 32) I.

Forma farmaceutica: soluzione per infusione;

Composizione:

principio attivo: albumina umana 200 mg per ml di soluzione ossia 20%.

eccipienti: sodio cloruro, sodio caprilato, acqua per preparazioni iniettabili

Produzione e rilascio dei lotti: Laboratoire Francais du Fractionnement et des Biotechnologies 3, avenue des Tropiques BP 305 Les Ulis 91958 Courtaboeuf Cedex Francia 59, RUE Trevise BP 2006 59 011 Lille Cedex Francia.

Indicazioni terapeutiche: ripristino e mantenimento del volume del sangue circolante in caso di ipovolemia conclamata, e in caso l'uso di un colloide sia appropriato.

La scelta di albumina piuttosto che di un colloide artificiale dipende dalla situazione clinica del singolo paziente, in base alle raccomandazioni ufficiali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

soluzione per infusione 200 mg/ml flacone di vetro (Tipo II) da 50 ml - A.I.C. n. 036176016/M (in base 10) 12J04J (in base 32) I;

classe di rimborsabilità: a nota 15;

prezzo ex factory IVA esclusa: 26,11 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa: 43,10 euro.

Confezione:

soluzione per infusione 200 mg/ml flacone di vetro (Tipo II) da 100 ml - A.I.C. n. 036176028/M (in base 10) 12J04W (in base 32) I;

classe di rimborsabilità: a nota 15;

prezzo ex factory IVA esclusa: 52,11 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa: 86,00 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di Autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12197

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elidel»

Estratto determinazione n. 21 del 1º dicembre 2004

Medicinale: ELIDEL.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.A., largo Boccioni, 1 - Origgio (Varese).

Confezione:

1% crema tubo in alluminio da 15 g - A.I.C. n. 036006017/M (in base 10) 12BU41 (in base 32) I.

Confezione:

1% crema tubo in alluminio da 30 g - A.I.C. n. 036006029/M (in base 10) 12BU4F (in base 32) I.

Confezione:

1% crema tubo in alluminio da 60 g - A.I.C. n. 036006031/M (in base 10) 12BU4H (in base 32) I.

Confezione:

1% crema tubo in alluminio da 100 g - A.I.C. n. 036006043/M (in base 10) 12BU4V (in base 32)I.

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: 1 g di crema contiene:

principio attivo: pimecrolimus 10 mg;

eccipienti: trigliceridi a catena media, alcool oleico, glicole propilenico, alcool stearilico, alcool cetilico, mono e di gliceridi, sodio cetostearil solfato, alcool benzilico, acido citrico anidro, sodio idrossido, acqua depurata.

Produzione e controllo: Novartis Pharma GmbH Wehr (D).

Indicazioni terapeutiche:

Elidel è indicato in pazienti con dermatite atopica (eczema) di grado da lieve a moderato dai due anni di età in poi per:

trattamento a breve termine dei segni e dei sintomi;

trattamento intermittente a lungo termine per prevenire l'insorgenza di riacutizzazioni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

1% crema tubo in alluminio da 15 g - A.I.C. n. 036006017/M (in base 10) 12BU41 (in base 32) I;

classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

1% crema tubo in alluminio da 30 g - A.I.C. n. 036006029/M (in base 10) 12BU4F (in base 32) I;

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory IVA esclusa: 26,41 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa: 43,59 euro.

Confezione:

1% crema tubo in alluminio da 60 g - A.I.C. n. 036006031/M (in base 10) 12BU4H (in base 32) I;

classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

1% crema tubo in alluminio da 100 g - A.I.C. n. 036006043/M (in base 10) 12BU4V (in base 32) I;

classe di rimborsabilità: C.

Sconto obbligatorio per la confezione da 30 g. del 15,335% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di Autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12198

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Darilin»

Estratto determinazione n. 22 del 1º dicembre 2004

Medicinale: DARILIN.

È autorizzata la nuova indicazione terapeutica «prevenzione della malattia da CMV in pazienti CMV negativi, sottoposti a trapianto di organo solido da donatore CMV positivo» per la specialità medicinale Darilin (valganciclovir) alle condizioni di seguito specificate:

Confezione:

60 compresse rivestite con film da 450 mg - A.I.C. n. 035740012/M (in base 10), 122QCD (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 1.326,95 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 2.190,00 euro.

Sconto obbligatorio del 5% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Condizioni e modalità di impiego.

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Farmacovigilanza.

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12195

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ombex»

Estratto determinazione n. 23 del 1º dicembre 2004

Medicinale: OMBEX.

Titolare A.I.C.: L.P.B. Istituto Farmaceutico S.p.A., largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

Confezione:

1% crema tubo in alluminio da 15 g - A.I.C. n. 036479018/M (in base 10) 12T81B (in base 32) I.

Confezione:

1% crema tubo in alluminio da 30 g - A.I.C. n. 036479020/M (in base 10) 12T81D (in base 32) I.

Confezione:

1% crema tubo in alluminio da 60 g - A.I.C. n. 036479032/M (in base 10) 12T81S (in base 32) I.

Confezione:

1% crema tubo in alluminio da 100 g - A.I.C. n. 036479044/M (in base 10) 12T824 (in base 32) I.

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: 1 g di crema contiene:

principio attivo: pimecrolimus 10 mg;

eccipienti: trigliceridi a catena media, alcool oleico, glicole propilenico, alcool stearilico, alcool cetilico, mono e di gliceridi, sodio cetostearil solfato, alcool benzilico, acido citrico anidro, sodio idrossido, acqua depurata.

Produzione e controllo: Novartis Pharma GmbH Wehr (D).

Indicazioni terapeutiche:

Ombex è indicato in pazienti con dermatite atopica (eczema) di grado da lieve a moderato dai due anni di età in poi per:

trattamento a breve termine dei segni e dei sintomi;

trattamento intermittente a lungo termine per prevenire l'insorgenza di riacutizzazioni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

1% crema tubo in alluminio da 15 g - A.I.C. n. 036479018/M (in base 10) 12T81B (in base 32) I;

classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

1% crema tubo in alluminio da 30 g - A.I.C. n. 036479020/M (in base 10) 12T81D (in base 32) I;

classe di rimborsabilità: H.

prezzo ex factory IVA esclusa 26,41 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 43,59 euro.

Confezione:

1% crema tubo in alluminio da 60 g - A.I.C. n. 036479032/M (in base 10) 12T81S (in base 32) I;

classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

1% crema tubo in alluminio da 100 g - A.I.C. n. 036479044/M (in base 10) 12T824 (in base 32) I;

classe di rimborsabilità: C.

Sconto obbligatorio per la confezione da 30 g. del 15,335% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di Autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12199

Avviso relativo all'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto, ai sensi dell'articolo 85, commi 26 e 28, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001, S.O. n. 139:

NUOVI PRINCIPI ATTIVI E CONFEZIONI DI RIFERIMENTO NON PRESENTI IN ELENCO

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
C09AA02	Enalapril	14 unità 20 mg - uso orale 28 unità 5 mg - uso orale

04A12234

REGIONE SARDEGNA

Autorizzazione sanitaria per la produzione degli additivi alimentari (gas) E948 ossigeno, E941 azoto, E938 argon, E290 anidride carbonica e per la produzione di miscele di gas, alla ditta «Sol S.p.a.», filiale di Cagliari.

Il direttore del servizio della prevenzione dell'Assessorato dell'Igene e sanità e dell'assistenza società, con determinazione n. 2248/8 del 16 novembre 2004 e n. 2378/8 del 1º dicembre 2004, ha autorizzato la ditta Sol S.p.a. filiale di Cagliari - IV strada Z.I. Macchiareddu - Assemini - alla produzione degli additivi alimentari (gas) E948 ossigeno, E941 azoto, E938 argon, E290 anidride carbonica e alla produzione di miscele di gas.

04A12310

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401297/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 1 2 2 0 *

€ 0,77